

Bruxelles, 11 settembre 2025
(OR. en)

12721/25

AGRI 413
AGRIORG 108
AGRIFIN 100
DELECT 128

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 6092 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.9.2025 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891 per quanto riguarda alcune norme relative alle organizzazioni di produttori, agli obblighi di comunicazione dei prezzi alla produzione e all'attuazione di alcuni meccanismi di importazione nel settore degli ortofrutticoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6092 final.

All.: C(2025) 6092 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2025
C(2025) 6092 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.9.2025

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891 per quanto riguarda alcune norme relative alle organizzazioni di produttori, agli obblighi di comunicazione dei prezzi alla produzione e all'attuazione di alcuni meccanismi di importazione nel settore degli ortofrutticoli

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e per il funzionamento efficiente del regime del prezzo di entrata.

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione² integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda determinati aspetti relativi ai settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

Scopo dell'atto delegato modificativo è migliorare l'allineamento con le definizioni orizzontali utilizzate nel regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione³ e armonizzare e semplificare la governance delle organizzazioni di produttori. L'atto aggiorna inoltre i riferimenti giuridici alla metodologia valida per il calcolo del valore della produzione commercializzata, in quanto tali disposizioni sono disciplinate dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Tali allineamenti mirano a migliorare la chiarezza delle disposizioni giuridiche che disciplinano il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

La modifica introduce inoltre nuove disposizioni per le organizzazioni di produttori riconosciute colpite da calamità naturali, come avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie. Poiché tali eventi sono in aumento in termini di frequenza e intensità, essi potrebbero ridurre notevolmente la produzione delle organizzazioni di produttori, rendendo difficile l'adempimento di determinati obblighi. È pertanto necessario aggiornare tali disposizioni e garantire chiarezza e parità di trattamento alle organizzazioni di produttori colpite da calamità naturali.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare informazioni sulle decisioni di estensione delle regole a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati attualmente a norma del regolamento

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

³ Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj).

⁴ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

delegato (UE) 2017/891 e del regolamento delegato (UE) 2016/232, che si applica a tutti i settori. Per evitare l'obbligo di doppia comunicazione, l'obbligo di comunicare l'estensione delle regole dovrebbe essere soppresso dal regolamento delegato (UE) 2017/891. Allo stesso tempo, al fine di rispondere alla specificità dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati in cui l'estensione delle regole è utilizzata abitualmente a livello regionale o in zone di produzione specifiche, il regolamento delegato (UE) 2016/232 dovrebbe essere modificato per prevedere l'obbligo di specificare la circoscrizione economica all'interno della quale si applicherà l'estensione comunicata delle regole concernenti tali settori.

Gli Stati membri comunicano settimanalmente i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli, specificando alcuni ortofrutticoli, i tipi o varietà, le dimensioni e i formati di imballaggio. Per garantire che la metodologia per le comunicazioni dei prezzi sia la stessa lungo l'intera catena di approvvigionamento, dall'azienda agricola al punto di vendita al dettaglio, è necessario allineare la metodologia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione⁵.

Nel caso in cui un'organizzazione di produttori riconosciuta non soddisfi determinati requisiti, i pagamenti di cui beneficia possono essere sospesi. Per il finanziamento dei programmi operativi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario chiarire le disposizioni in materia di sospensione e recupero dei pagamenti.

Il sistema di comunicazione prevede che gli Stati membri comunichino quotidianamente i prezzi e i quantitativi dei prodotti importati soggetti al regime del prezzo di entrata. Visti i cambiamenti delle dinamiche di mercato e l'evoluzione dei flussi commerciali, è necessario migliorare le norme di comunicazione affinché rispecchino tali cambiamenti e prevedano metodi alternativi di raccolta dei dati nel caso in cui gli Stati membri non individuino mercati d'importazione rappresentativi. Per ridurre l'onere amministrativo e il numero di comunicazioni, le comunicazioni dovrebbero essere effettuate su base settimanale.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le discussioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento OCM unica – prodotti orticoli, tenutosi il 25.9.2024, 25.11.2024, 24.1.2025 e 21.3.2025.

In tale sede i servizi della Commissione hanno presentato versioni modificate dei testi che tenevano conto delle osservazioni e dei commenti formulati in ciascuna riunione o inviati per iscritto ai servizi medesimi. Gli esperti del Parlamento europeo hanno potuto partecipare a tali riunioni in qualità di osservatori.

I portatori di interessi hanno avuto l'opportunità di valutare le varie versioni del progetto di regolamento delegato, che sono state pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione.

Sono state inoltre ricevute osservazioni durante la consultazione pubblica generale effettuata attraverso la pubblicazione del progetto di regolamento delegato sul portale "Di' la tua" dal 14 maggio 2025 al 11 giugno 2025. Sono pervenuti riscontri da 13 portatori di interessi.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).

Hanno risposto portatori di interessi del settore ortofrutticolo, sia dell'Unione che dei paesi terzi. I riscontri dei gruppi possono essere sintetizzati nei tre punti principali elencati di seguito.

- Riscontri sulle proposte di modifiche relative alle notifiche settimanali e sulle possibili preoccupazioni per il funzionamento del mercato, come gli scambi commerciali discontinui. La Commissione ritiene che la notifica settimanale ridurrà gli oneri amministrativi, migliorando al tempo stesso la qualità e la solidità del valore forfettario all'importazione stabilito, in quanto comprenderà maggiori informazioni sul mercato.
- Sono stati inoltre ricevuti riscontri in merito alla modifica degli articoli sul calcolo del valore della produzione commercializzata e sugli eventi estremi, e alla necessità di allinearsi ulteriormente alle norme orizzontali contenute nel regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione⁶. La Commissione ritiene che le disposizioni necessarie per il calcolo del valore della produzione commercializzata richieste per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori siano già incluse. Inoltre, poiché anche le disposizioni sugli eventi estremi sono connesse al riconoscimento, è necessario specificarle nel presente regolamento.
- Infine sono stati ricevuti riscontri sulla necessità di aggiornare i codici della nomenclatura combinata (NC) dei prodotti inclusi nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2022/126 per tenere conto dei recenti sviluppi nella classificazione ed evitare interpretazioni errate nell'applicazione delle disposizioni del regolamento. La Commissione ha ritenuto che questo punto fosse valido in quanto fornirà chiarezza al settore.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato integra alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono necessarie per garantire il corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. Le disposizioni modificate del regolamento delegato (UE) 2017/891 (secondo la numerazione del regolamento modificato) e la sostanza delle modifiche sono elencate di seguito.

- Articolo 2: per evitare qualsiasi malinteso dovuto alla formulazione diversa delle due definizioni equivalenti esistenti, è opportuno che le definizioni orizzontali di organizzazione di produttori transnazionale e di associazione transnazionale di organizzazioni di produttori si applichino al settore ortofrutticolo. Inoltre, al fine di migliorare la chiarezza sull'applicabilità delle disposizioni del regolamento, è opportuno specificare che i riferimenti alle organizzazioni di produttori dovrebbero applicarsi anche alle organizzazioni di produttori transnazionali e che le norme applicabili alle associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero valere anche per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori.
- Articolo 4: è necessario chiarire che un'organizzazione di produttori riconosciuta per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione può trasformarli

⁶ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma I in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).

autonomamente nei propri impianti o consegnarli a un'entità di trasformazione esterna.

- Articolo 8: il valore o il volume della produzione commercializzata per un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbe essere calcolato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/2115, in modo da garantire un approccio armonizzato.
- Articolo 11: si prevede l'obbligo che il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono soci dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori debba essere inferiore al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori. Con il crescente verificarsi di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie che incidono sulla produzione delle organizzazioni di produttori, può essere difficile rispettare tale obbligo per le organizzazioni di produttori che vendono prodotti di soggetti che non sono soci. È pertanto necessario prevedere norme armonizzate per le organizzazioni di produttori riconosciute colpite da tali eventi al fine di consentire loro di proseguire le attività.
- Articolo 13: il valore della produzione commercializzata dovrebbe essere calcolato secondo le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/2115.
- Articoli 14 e 21: il valore o il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori transnazionali riconosciute e per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbe essere calcolato conformemente al regolamento (UE) 2021/2115, in modo da garantire un approccio armonizzato. Le norme per l'approvazione del programma operativo di tali organizzazioni transnazionali sono soppresse.
- Articolo 15: è opportuno chiarire le norme in materia di fusione, consentendo, se del caso, che, in caso di fusione di organizzazioni di produttori riconosciute in un'altra organizzazione di produttori esistente che le integra, il numero ai fini del sistema di identificazione unico di quest'ultima possa essere utilizzato per l'organizzazione risultante della fusione.
- Articolo 55: l'obbligo di comunicazione relativa ai prezzi alla produzione degli ortofrutticoli, ai loro tipi o varietà e ai formati di imballaggio dovrebbe essere allineato alla metodologia per le comunicazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. In questo modo si garantisce la comparabilità dei prezzi degli ortofrutticoli nelle varie fasi della catena di approvvigionamento.
- Articolo 59: sono previste alcune sanzioni per le organizzazioni di produttori che non rispettano i criteri di riconoscimento. In tali casi gli Stati membri possono sospendere i pagamenti fino all'adozione di misure correttive. Poiché i pagamenti per i programmi operativi sono effettuati a norma del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario chiarire quali pagamenti possono essere sospesi.
- Articolo 69: sebbene gli Stati membri debbano escludere i produttori di produzione biologica per determinare la rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori ai fini dell'estensione delle regole, quest'ultima può anche applicarsi espressamente e specificamente alla produzione biologica. È pertanto opportuno chiarire che, quando le norme da estendere sono esplicitamente applicabili ai prodotti biologici, i produttori di prodotti biologici

dovrebbero essere presi in considerazione quando si valuta la rappresentatività delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori.

- Articolo 70: il regolamento delegato (UE) 2016/232 specifica che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione determinate informazioni relative alle decisioni di estensione delle regole adottate a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il corrispondente termine per tale comunicazione. Tale disposizione del regolamento delegato (UE) 2016/232 si applica a tutti i settori. Per evitare l'attuale obbligo di doppia comunicazione, la comunicazione relativa all'estensione delle regole per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati dovrebbe essere soppressa dal regolamento delegato (UE) 2017/891 e disciplinata soltanto dal regolamento delegato (UE) 2016/232. Nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati l'estensione delle regole è abitualmente utilizzata a livello regionale o in zone di produzione specifiche e non a livello nazionale. L'articolo 5, paragrafo 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2016/232 dovrebbe pertanto essere modificato per includere, per tali settori, la comunicazione della circoscrizione economica in cui si applicheranno le regole estese.
- Articolo 73: l'articolo introduce una definizione di settimana di mercato per la comunicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi e dei quantitativi degli ortofrutticoli importati.
- Articolo 74: gli Stati membri devono comunicare i prezzi e i quantitativi di alcuni ortofrutticoli importati in base alle quotazioni raccolte sui mercati d'importazione rappresentativi, se le importazioni superano le 10 tonnellate. Visti i cambiamenti nelle dinamiche di mercato e l'evoluzione dei flussi commerciali, è necessario migliorare le norme di comunicazione affinché rispecchino tali cambiamenti e prevedano metodi alternativi di raccolta nel caso in cui gli Stati membri non individuino mercati d'importazione rappresentativi. Inoltre, per ridurre l'onere amministrativo, diminuendo il numero di comunicazioni e aumentando al tempo stesso la solidità del sistema, le comunicazioni dovrebbero essere effettuate su base settimanale.
- Articolo 75: l'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 costituisce la base per l'istituzione del regime del prezzo di entrata. All'atto dell'applicazione del valore in dogana per determinati ortofrutticoli selezionati, occorre versare una garanzia in base ad alcune disposizioni e periodi della domanda. È pertanto necessario stabilire chiaramente i periodi di applicazione in cui è richiesta la garanzia.
- Allegato VII: per fare chiarezza sull'elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata, è necessario che i codici rispecchino quelli dell'ultima nomenclatura combinata valida e siano aggiornati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.9.2025

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891 per quanto riguarda alcune norme relative alle organizzazioni di produttori, agli obblighi di comunicazione dei prezzi alla produzione e all'attuazione di alcuni meccanismi di importazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e j), l'articolo 181, paragrafo 2, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione² integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, e la comunicazione dei prezzi alla produzione, dei valori e dei volumi di alcuni prodotti importati da parte degli Stati membri nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
- (2) Al fine di migliorare la chiarezza e armonizzare e semplificare la governance delle organizzazioni di produttori, le definizioni di organizzazione di produttori transnazionale e di associazione transnazionale di organizzazioni di produttori dovrebbero essere allineate alle rispettive definizioni orizzontali di cui al regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione³. È inoltre opportuno chiarire che, ai fini del riconoscimento, alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori si applicano le stesse norme applicabili ai loro omologhi transnazionali.
- (3) È necessario chiarire che un'organizzazione di produttori riconosciuta per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione può trasformarli direttamente, nei propri

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

³ Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj).

impianti o in quelli di una filiale o consegnarli a un impianto di trasformazione esterno.

- (4) Il valore della produzione commercializzata è uno dei requisiti per il riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori. Poiché il calcolo del valore della produzione commercializzata è disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, è necessario aggiornare il riferimento giuridico alla metodologia valida per il calcolo del valore della produzione commercializzata, che è stabilito nel regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione⁵. Analogamente è necessario aggiornare il riferimento giuridico alla metodologia per il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle relative associazioni. Inoltre le norme per l'approvazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle loro associazioni dovrebbero essere eliminate dal regolamento delegato (UE) 2017/891, in quanto previste nel regolamento (UE) 2021/2115.
- (5) Il crescente verificarsi di eventi estremi, come calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, può comportare una diminuzione considerevole della produzione dei soci di un'organizzazione di produttori. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori venda anche prodotti provenienti da produttori non soci, il rispetto della proporzione del valore di tale attività rispetto al valore della produzione commercializzata dei soci può limitare eccessivamente l'attività economica complessiva dell'organizzazione di produttori e minacciarne il riconoscimento. È pertanto necessario consentire alle organizzazioni di produttori riconosciute di beneficiare di una deroga al calcolo del valore della produzione commercializzata in tali circostanze estreme, al fine di garantire la stabilità delle loro operazioni.
- (6) La concentrazione dell'offerta è l'obiettivo principale delle organizzazioni di produttori riconosciute. Un modo per conseguire tale obiettivo è quello costituito dalle fusioni. In caso di fusioni, per motivi di semplificazione, le disposizioni per l'assegnazione di un numero ai fini del sistema di identificazione unico dovrebbero consentire agli Stati membri di mantenere uno dei numeri di identificazione esistenti per l'organizzazione di produttori risultante o di assegnarle un nuovo numero.
- (7) Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e comunicare le informazioni di cui all'articolo 222 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per migliorare la chiarezza in merito alla comunicazione, è necessario determinare per quali tipi o varietà e formati di imballaggio di ortofrutticoli occorre comunicare i prezzi alla produzione. Per garantire che la metodologia per la raccolta dei prezzi da comunicare sia la stessa lungo l'intera catena di approvvigionamento, dall'azienda agricola al punto

⁴ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).

di vendita al dettaglio, è necessario allinearla alla metodologia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione⁶.

- (8) Poiché il finanziamento dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori riconosciute rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario chiarire quali pagamenti possono essere sospesi o recuperati nei casi in cui le organizzazioni di produttori non rispettino i criteri per il riconoscimento.
- (9) Sebbene nel determinare la rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori gli Stati membri debbano escludere i produttori di prodotti biologici, la produzione biologica dovrebbe essere presa in considerazione se l'estensione delle regole si applica espressamente e specificamente anche ai produttori, alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori di prodotti biologici.
- (10) Le norme sulla comunicazione delle decisioni di estensione delle regole adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono disciplinate dall'articolo 5, paragrafo 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2016/232, che specifica i termini e le informazioni da comunicare. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni sull'estensione delle regole nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati anche a norma dell'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per evitare una doppia comunicazione, l'obbligo di comunicare l'estensione delle regole dovrebbe essere soppresso dal regolamento delegato (UE) 2017/891.
- (11) A norma dell'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri sono tenuti a comunicare la o le circoscrizioni economiche in cui si applica l'estensione delle regole. La comunicazione di tali informazioni non è richiesta a norma del regolamento delegato (UE) 2016/232. Data la specificità dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, in cui l'estensione delle regole è utilizzata abitualmente a livello regionale o in zone di produzione specifiche, ma non a livello nazionale, l'obbligo di comunicare la o le circoscrizioni economiche in cui si applica l'estensione a tali settori dovrebbe essere incluso nel regolamento delegato (UE) 2016/232.
- (12) Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i prezzi e i quantitativi di alcuni ortofrutticoli in base alle quotazioni raccolte sui mercati d'importazione rappresentativi, se le importazioni superano le 10 tonnellate. Visti i cambiamenti delle dinamiche di mercato e l'evoluzione dei flussi commerciali, è necessario migliorare le norme di comunicazione affinché rispecchino tali cambiamenti e prevedano metodi alternativi di raccolta dei dati nel caso in cui gli Stati membri non individuino mercati d'importazione rappresentativi. Inoltre, per ridurre l'onere amministrativo e il numero di comunicazioni, pur aumentando al tempo stesso la solidità del sistema, le comunicazioni dovrebbero essere effettuate su base settimanale. È necessario anche introdurre una definizione della settimana di mercato nel regolamento delegato (UE) 2017/891.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).

- (13) L'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce la base per l'istituzione del regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Quando applica il valore in dogana per gli ortofrutticoli di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'importatore deve versare una garanzia se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 75 del medesimo regolamento delegato. È quindi necessario stabilire chiaramente i periodi di applicazione in cui è richiesta la garanzia che l'importatore deve fornire.
- (14) Per fare chiarezza sull'elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata, è necessario che i codici dell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/891 rispecchino quelli della nomenclatura combinata valida e siano aggiornati.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 2 bis, del regolamento di delegato (UE) 2016/232 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, le informazioni comunicate comprendono anche la o le circoscrizioni economiche in cui si applica l'estensione delle regole."

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è così modificato:
 - (a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "organizzazione di produttori transnazionale" e "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori": rispettivamente un'organizzazione di produttori e un'associazione di organizzazioni di produttori conformi alle definizioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione*;

* Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj).";
 - (b) la lettera e) è soppressa;
 - (c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"Se non altrimenti specificato, nel presente regolamento il riferimento alle organizzazioni di produttori comprende le organizzazioni di produttori transnazionali e il riferimento alle associazioni di organizzazioni di produttori comprende le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori.";
- (2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per un prodotto o un gruppo di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono trasformati direttamente, in una filiale o sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura.";

(3) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della determinazione delle dimensioni dell'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione*.

* Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).";

(4) l'articolo 11 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Tuttavia, nel caso in cui il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori diminuisca del 35 % o più per un determinato anno rispetto alla media dei tre periodi di riferimento precedenti di 12 mesi a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie per motivi non imputabili alla responsabilità e al controllo dell'organizzazione di produttori, ai fini della determinazione del valore economico dell'attività di cui al primo comma si considera che il valore della produzione commercializzata rappresenti l'85 % del valore medio della produzione commercializzata nei tre periodi di riferimento precedenti di 12 mesi.

L'organizzazione di produttori colpita dagli eventi di cui al secondo comma e coinvolta nella vendita di prodotti di produttori che non sono soci dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato che la diminuzione del valore della produzione commercializzata non è imputabile alla sua responsabilità né al suo controllo.";

(b) al paragrafo 4, i termini "articolo 22, paragrafo 8" sono sostituiti dai termini "articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126";

(5) all'articolo 13, paragrafo 2, i termini "articolo 22, paragrafo 8" sono sostituiti dai termini "articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126";

(6) l'articolo 14 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La sede di un'organizzazione di produttori transnazionale è situata nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori transnazionale realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata calcolata a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126.";

(b) al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

(7) all'articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione di produttori sorta dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse. Lo Stato membro assicura che la nuova organizzazione di produttori risultante dalla fusione soddisfi tutti i criteri di riconoscimento e che mantenga uno dei numeri esistenti o che riceva un nuovo numero ai fini del sistema di identificazione unico di cui all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.";

(8) all'articolo 21, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

(9) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55

Comunicazione concernenti i prezzi alla produzione degli ortofruttili sul mercato interno

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi nelle zone di produzione per i prodotti ortofruttili interessati nel corso della settimana precedente, se i dati sono disponibili, come segue:
 - (a) per gli ortofruttili soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione*, il prezzo dei prodotti conformi a tale norma;
 - (b) per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica di cui all'allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2023/2429, il prezzo dei prodotti della classe I.

Gli Stati membri comunicano soltanto i prezzi degli ortofruttili prodotti nel loro territorio. I prezzi riguardano gli ortofruttili convenzionali e non biologici destinati al mercato del fresco.

2. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano la media ponderata dei prezzi per ciascun prodotto, i tipi, le varietà e i calibri o le presentazioni dell'imballaggio di cui all'allegato VI del presente regolamento, se del caso. Inoltre, per i prezzi comunicati per tipo, varietà e, se del caso, dimensione e presentazione dell'imballaggio, viene comunicata anche la media ponderata dei prezzi nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri o presentazioni dell'imballaggio diversi da quelli

indicati nell'allegato VI, gli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e le presentazioni dei prodotti interessati.

3. I prezzi comunicati si intendono franco centro d'imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.
4. Gli Stati membri possono comunicare il prezzo di cui al paragrafo 2 di altri ortofrutticoli e delle loro varietà non menzionate nell'allegato VI su base volontaria.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sei mesi dalla data della comunicazione, la metodologia utilizzata per stabilire i prezzi di cui al paragrafo 2, compresi i mercati rappresentativi e il loro peso, nonché qualsiasi modifica degli stessi.

* Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione (GU L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).";

(10) l'articolo 59 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connessi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Una volta accertata l'inosservanza, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio* o all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio**, fino all'adozione di misure correttive soddisfacenti.

* Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

** Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj>).";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115 o all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese intero e ciascuna parte di mese che superano tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.";

(11) all'articolo 69, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dei produttori o della produzione di prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio*, a meno che l'estensione delle regole ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applichi espressamente e specificamente a tali produttori o prodotti.

* Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).";

(12) l'articolo 70 è soppresso;

(13) all'articolo 73 è aggiunta la seguente lettera:

"c) "settimana di mercato": il periodo dal lunedì al venerdì della settimana che precede il termine per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 74;"

(14) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Articolo 74

Comunicazione della media ponderata dei prezzi rappresentativi e dei quantitativi dei prodotti importati

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A, per ciascuna settimana di mercato e origine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, il quantitativo e la media ponderata dei prezzi rappresentativi dei prodotti importati venduti negli Stati membri durante la settimana di mercato precedente.

Per i prodotti per i quali il periodo di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, non copre l'intero anno, la prima settimana di mercato della quale sono comunicati i prezzi è la seconda settimana prima dell'inizio del periodo di applicazione. Per tali prodotti, l'ultima settimana di mercato i cui prezzi sono comunicati è la settimana che precede la data di fine del periodo di applicazione.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1, primo comma, è rilevato per tutte le varietà e i calibri disponibili, nella fase dell'importatore o del grossista per ciascun mercato d'importazione o, se i prezzi in tale fase non sono disponibili, nella fase del grossista o del dettagliante.

Esso è registrato per ciascun mercato d'importazione che gli Stati membri considerano rappresentativo e che comprende almeno Milano, Perpignan e Rungis o, qualora gli Stati membri non definiscano alcun mercato d'importazione, la media ponderata dei prezzi rappresentativi a livello nazionale.

Se la media ponderata dei prezzi rappresentativi è stabilita nella fase del grossista o del dettagliante, il prezzo è ridotto:

- (a) del 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e
 - (b) di 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
3. La media ponderata dei prezzi rappresentativi è ridotta degli importi seguenti:
- (a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze e
 - (b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.
4. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo, e le loro eventuali modifiche, vengono comunicati immediatamente alla Commissione.
6. Per i prodotti di cui all'allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i prezzi rappresentativi corrispondono alla media ponderata delle categorie I e II di ciascun prodotto considerato, a meno che i prodotti di una classe non rappresentino almeno il 90 % dei quantitativi totali commercializzati, nel qual caso si tiene conto soltanto delle quotazioni di tale categoria.

Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.

7. Se il quantitativo di cui al paragrafo 1, primo comma, per un prodotto è inferiore a 10 tonnellate in una settimana di mercato, la media ponderata dei prezzi rappresentativi corrispondente non è comunicata alla Commissione. La soglia di 10 tonnellate corrisponde al volume cumulativo nel corso della settimana di mercato. Se la settimana di mercato ha meno di cinque giorni lavorativi, gli Stati membri applicano a tale soglia una riduzione proporzionale di 2 tonnellate per giorno non lavorativo.";

(15) l'articolo 75 è così modificato:

- (a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento è determinato in base all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore costituisce la garanzia ai sensi dell'articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione*. La garanzia si applica a ciascun prodotto durante il periodo di applicazione di cui all'allegato VII del presente regolamento. Il dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti

corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento è calcolato conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso, per il periodo di applicazione determinato all'allegato VII del presente regolamento per ciascun prodotto, l'importatore costituisce una garanzia per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.";

(16) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.9.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN